

Circolare n.8 del 22 giugno 1998

OGGETTO:

Erogazioni di contributi in denaro ai COMITES per le spese relative alloro funzionamento.

Cap. 1255/ex3582

Al fine di semplificare e razionalizzare le procedure di erogazione dei contributi in oggetto, assegnati sulla base della normativa vigente (Legge 205/85, D. P. C. M. 6.9.85, Legge 172/90). ed alla luce delle esperienze maturate, si è ritenuto opportuno aggiornare le istruzioni ministeriali in materia.

Occorre in primo luogo rammentare che i contributi annuali disposti dal Ministero degli Affari Esteri rappresentano solo una delle fonti previste per il funzionamento ed il raggiungimento degli scopi dei COMITES; da qui l'invito alle Rappresentanze diplomatico consolari ad esortare i COMITES ad un maggiore contenimento delle spese preventivate a carico del contributo ministeriale (allo stato attuale le richieste dei Comitati equivalgono a più del triplo dello stanziamento assegnato al Capitolo in oggetto), nonché ad un più frequente ricorso alle altre fonti di finanziamento previste dalla legge.

I membri del Comitato, inoltre, hanno responsabilità civile e penale per l'impiego dei contributi statali (art. 4 l. 205/85).

Infine, le verifiche su i libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione concernenti l'impiego dei contributi del Ministero degli Affari Esteri, sono effettuate a cura della Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare competente (art. 35 D.P.C.M. 6.9.85).

-

L'erogazione del contributo è subordinata alla corretta presentazione della documentazione contabile preventiva e consuntiva dei Comitati, che dovrà essere trasmessa a questo Ministero in duplice esemplare originale e copia autenticata), datata, firmata dal rappresentante legale del COMITES e vistata dall'Ufficio consolare competente.

A) DOMANDE DI CONTRIBUTO

I COMITES devono presentare all'Ufficio consolare entro il 30 settembre di ogni anno:

- richiesta formale di contributo per l'anno successivo;

- bilancio di previsione (con le entrate preventivate pari alle uscite previste.);

- relazione analitica e documentata delle spese previste (contratto di affitto, polizze delle assicurazioni, contratto dell'elemento di segreteria, dichiarazione di un'agenzia di viaggi sul costo del mezzo di trasporto più economico per il rimborso delle spese di viaggio, ogni altra documentazione atta a comprovare le spese predeterminate);

- verbale della riunione in cui è stato approvato il bilancio preventivo.

A tale scopo sono stati predisposti i fac-simile indicati come Allegato n 1, 2, 3, 4.

-

Entro e non oltre il 31 ottobre l'Ufficio consolare, esaminata la richiesta presentata dal Comitato e verificata la correttezza formale e sostanziale dei documenti trasmessi dal Comites, fa pervenire al competente Ufficio VI della D.G.E.A.S.. la documentazione di cui sopra (Allegato n.1. 2, 3, 4), vistata ed accompagnata dal prescritto Parere Consolare, motivato e quantificato con le valutazioni sulle eventuali diarie previste dall'Ente.

B) BILANCIO CONSUNTIVO

I Comites, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale (ovvero entro il 14 febbraio) devono presentare all 'Ufficio consolare il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, due dei quali designati dal Comitato ed uno dal (tipo dell'Ufficio consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.

Nel consuntivo saranno inseriti tra le entrate i contributi ministeriali, riscossi o soltanto preannunciati, dell'esercizio finanziario in questione; tra le uscite le spese sostenute nonché quelle impegnate durante l'anno di competenza.

Si rammenta clic una corretta gestione contabile del Comites deve necessariamente comportare un equilibrio tra le entrate e le uscite, sia sui fondi ministeriali che sui proventi locali.

A tale scopo è stato predisposto il fac-simile indicato come Allegato n. 5.

(Nel fac-simile figurano delle righe in corsivo, nelle quali andranno riportate le stesse cifre delle chiusure del Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente.

I valori delle righe delle riaperture al 1° gennaio saranno invece:

- valuta locale = lo stesso importo della chiusura dell'esercizio precedente
- valuta di finanziamento = al cambio medio con la valuta locale
- lire = al cambio di finanziamento dell'esercizio considerato).

L'Ufficio consolare, sulla base della documentazione prodotta dal Comites, provvede alla verifica della legittimità delle spese effettuate, nessuna delle quali è sottoposta all 'obbligo della preventiva autorizzazione (salvo quelle relative alle spese per partecipare a riunioni fuori circoscrizione), ed alla trasmissione del Bilancio Consuntivo, entro 30 giorni dalla ricezione, al competente Ufficio VI D.G.E.A.S., dopo aver provveduto ad apporvi il Visto di regolarità.

C) SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

- Affitto locali e spese condominiali;
- Manutenzione sede e traslochi;
- Assicurazione sede;
- Illuminazione e riscaldamento;

- Pulizia locali;
- Arredamento, macchine d'ufficio e relativa manutenzione (i beni acquistati con i fondi ministeriali devono essere tutti puntualmente inventariati)
- Cancelleria e spese minute d'ufficio (sono ammesse a contributo le spese per pubblicazioni, circolari e stampe informative di interesse - locale. Non sono ammesse le pubblicazioni le circolari e le stampe di contenuto prevalentemente elettorale o propagandistico. - Le sedi diplomatico consolari eserciteranno in proposito una attenta verifica)
- Spese postali e telefoniche (sono ammesse a contributo solo le telefonate di servizio, effettuate di norma nella circoscrizione consolare ed in via eccezionale fuori dalla circoscrizione. A tale scopo ogni Comitato dovrà acquisire dalla compagnia telefonica i tabulati delle telefonate, da conservare unitamente alle relative bollette);
- Spese tenuta conto corrente bancario;
- Assicurazione responsabilità civile membri;
- Spese di viaggio: - per la partecipazione alle riunioni del COMITES dei membri non residenti nel capoluogo della circoscrizione; - eventuali spostamenti all'interno della circoscrizione per contatti con la collettività e le associazioni italiane; - le riunioni fuori circoscrizione espressamente autorizzate da questo Ministero;

(è ammesso a rimborso il costo del mezzo di trasporto più conveniente, più un eventuale diaria a copertura delle spese di vitto e alloggio. Su quest'ultima spesa il Capo dell'Ufficio Consolare esprimerà a questo Ministero le proprie attente valutazioni);
- Spese per personale assunto secondo quanto disposto dalla Legge 172/90 Art. 6;
- Spese obbligatorie ai sensi della normativa locale (tasse, imposte, etc.).

D) SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO

Non sono ammesse a contributo tutte le voci di spesa non riconducibili al punto C); a titolo di esempio non esaustivo:

- Spese per ricevimenti, celebrazioni o regalie;
- Spese per pubblicazioni o materiale pubblicitario e propagandistico;
- Spese per manifestazioni culturali, ricreative o sportive;
- Spese per assistenza o beneficenza;
- Spese per i viaggi diversi da quelli specificati al punto C);
- Spese cosiddette di rappresentanza.

Qualora i COMITES effettuassero, a valere sul contributo ministeriale, spese non ammesse dalla presente circolare, le Autorità diplomatico consolari provvederanno a richiedere la rettifica del Bilancio Consuntivo.

Si desidera in proposito attirare l'attenzione dei responsabili dei COMITES sugli aspetti di responsabilità civile ed anche penale che riveste l'uso improprio del denaro pubblico.

Si coglie infine l'occasione per rinnovare a codeste Rappresentanze diplomatico consolari l'invito ad esercitare una attenta e costante verifica sulla gestione dei fondi ministeriali da parte dei COMITES e nel contempo prestare ai COMITES ogni collaborazione ed assistenza nella compilazione della documentazione amministrativo contabile richiesta da questo Ministero.

**Il Direttore Generale dell'Emigrazione
e degli Affari Sociali
FERRARIN**